

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, CAVICCHIOLI, SAPIENZA, GELPI,
ANSEMI, LOIERO, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI**

Presentata il 21 marzo 1991

**Assunzioni a tempo determinato
per la tutela del patrimonio museale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso del 1990 il Ministero per i beni culturali e ambientali ha predisposto un progetto finalizzato alla tutela e alla fruizione del patrimonio museale, che, previa approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, ha consentito di assicurare l'apertura al pubblico di molti musei, utilizzando, tra l'altro, 1.939 unità di personale assunto a tempo determinato.

L'impiego di tale personale, sia pure per un limitato periodo dell'anno, ha permesso di ovviare alle croniche carenze di organico del Ministero per i beni culturali e ambientali e di mantenere aperte al pubblico numerose istituzioni altrimenti destinate a rimanere chiuse proprio nel periodo estivo, durante il quale si fa più pressante la richiesta del turismo culturale italiano e straniero.

Non occorre sottolineare che una adeguata fruibilità del patrimonio storico e artistico riveste un'importanza notevole sia sotto il profilo culturale che per la sua incidenza sui flussi turistici interni e internazionali.

Il buon esito del progetto-obiettivo induce quindi a proseguire nella stessa direzione, prevedendo che in via ordinaria il Ministero per i beni culturali e ambientali sia autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzati ad attività di custodia nei musei, richiamando a tale scopo la normativa generale vigente per la costituzione di rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego.

In fase di prima applicazione, peraltro, si è dovuto prendere atto che il progetto-obiettivo realizzato nel 1990 ha

avuto una durata complessiva di appena tre mesi e non ha consentito quindi di utilizzare pienamente il personale appositamente assunto e addestrato.

È sembrato quindi opportuno autorizzare il Ministro per i beni culturali e ambientali a rinnovare per 12 mesi i rapporti di lavoro già instaurati nell'ambito dello stesso progetto-obiettivo, utilizzando in tal modo pienamente il limite

temporale previsto in via generale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, anche prescindendo dalla predisposizione e approvazione di ulteriori progetti-obiettivo, ed evitando in tal modo di rinnovare, a breve distanza di tempo, le lunghe procedure previste per l'approvazione di progetti e per l'accertamento dei requisiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere alla tutela del patrimonio museale e consentirne la fruibilità.

2. Ai rapporti di cui al comma 1 si applicano l'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1989.

3. In prima applicazione della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a rinnovare per altri 12 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti nel corso del 1990, per la realizzazione del progetto occupazionale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1990.

4. Per il rinnovo dei rapporti di lavoro, previsto al comma 3, si prescinde dalla predisposizione e approvazione di ulteriori progetti-obiettivo.